

## COPERTURA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

I recenti provvedimenti legislativi (D.L. 13/08/2011 n.138 convertito con modificazioni nella Legge 14/09/2011 n. 148, Legge 12/11/2011 n.183, D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24/03/2012 n. 27 e relativo Regolamento di cui al DPR 07/08/2012 n. 137 registrato alla Corte dei Conti il 13/08/2012 Reg. n. 7, foglio 372) hanno apportato grandi modifiche in tema di liberalizzazione delle attività economiche ed in ordine alla regolamentazione delle professioni.

Fra le disposizioni sulle professioni regolamentate è stata inserita anche l'obbligatorietà per i professionisti di dotarsi di idonea copertura assicurativa di Responsabilità Civile professionale a tutela dei possibili danni causati al cliente.

Si ricorda in particolare:

- l'art. 3 del D.L. 13/08/2011 n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 Settembre 2011 n. 148, al comma 5 cita testualmente

*“ e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti “*

- l'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1 Coordinato con la Legge di conversione 24/03/2012 n. 27 al comma 4 cita testualmente:

*“ 4) Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. ....”*

- l'art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 integrato con l'art. 9 bis della suddetta legge 24/03/2012 n. 27 cita:

*"4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:*

*.....*

*C – bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; ....."*

- l'art. 5 del DPR 07/08/2012 n. 137 cita:

*"Obbligo di assicurazione*

*1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.*

*2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.*

*3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto."*

Il suddetto obbligo come già pubblicizzato, decorre dal 13 Agosto 2013.

Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Firenze non ha ritenuto opportuno stipulare una Convenzione specifica con un singolo operatore assicurativo, in quanto la posizione assicurativa degli iscritti è assai mutevole in funzione dei seguenti parametri:

- Campo di attività;
- Importanza degli incarichi;
- Anni di attività;
- Fatturato annuo.

E' evidente che tali fattori incidano molto in termini di prestazioni assicurative, caratteristiche delle polizze e relativi costi.

Alcuni esempi.

- Per i colleghi che si occupano di edilizia (progettazione e/o direzione dei lavori) è importante avere la copertura per "Danni all'opera", "Vincoli Urbanistici", "Mancata rispondenza delle opere", "Consulenze in materia di sicurezza sul lavoro", "Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili" ecc. facendo bene attenzione perché alcune di tali garanzie possono essere escluse oppure comprese ma con sottolimiti del massimale;
- Per alcuni iscritti potrebbe essere interessante includere nella copertura assicurativa anche per "lavori eseguiti oltre le competenze del Geometra";
- Ai neoiscritti non interessa la retroattività che invece è importantissima per chi svolge l'attività da decenni e si accinge a stipulare (o sostituire) una polizza di RC;
- Ai colleghi giovani che svolgono incarichi con rischio relativo può essere più conveniente avere una percentuale di scoperto con una franchigia minima, mentre ai Colleghi che svolgono incarichi con rischio elevato è consigliabile avere una franchigia fissa, ma senza lo scoperto percentuale.

Molti altri possono essere gli esempi che differenziano la posizione assicurativa fra gli iscritti ed è per questo che il Consiglio Direttivo consiglia di scegliere la polizza assicurativa in funzione della propria situazione professionale ricordando che compilare un questionario prima della formazione della proposta assicurativa non è un onere bensì l'opportunità per meglio individuare le caratteristiche e le prestazioni che la polizza stessa deve avere.

La corretta compilazione di un questionario, prima della formulazione di uno specifico contratto assicurativo è molto importante sia per la Compagnia Assicurativa che, soprattutto, per l'assicurato il quale a tutela dei propri diritti potrebbe farsi firmare la "Dichiarazione di Adeguatezza della polizza" da parte dell'intermediario.

Orientarsi in questa materia piuttosto complessa non è semplice e pertanto è più facile scegliere con serenità una polizza "ALL RISKS" con Massimale unico senza sottolimiti, salvo verifiche situazione per situazione.

Per aiutare gli iscritti ad orientarsi ed a fare la scelta migliore il Consiglio Direttivo ha visionato alcuni prodotti assicurativi chiedendo ai vari proponenti (Brookers – Agenti Assicurativi)

di formulare la propria proposta assicurativa compilando uno schema predisposto con caratteristiche e prestazioni della polizza con relativo schema del premio richiesto.

Si allegano:

- "DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA POLIZZA"  
Scheda assicurativa del rischio di responsabilità civile professionale da compilarsi a cura dell'intermediario assicurativo;
- SCHEDE DI CONFRONTO fra le maggiori Polizze RC sul mercato;
- PROPOSTE ASSICURATIVE riportate su schema da noi predisposto, come pervenute.

Saranno anche aggiunte le ulteriori proposte che saranno successivamente inoltrate da parte degli operatori del settore.

### **TUTELA LEGALE**

La tutela legale non è obbligatoria per legge, tuttavia è consigliabile dotarsi di tale copertura assicurativa perché in alcuni casi le spese legali per la difesa potrebbero incidere quando il danno richiesto in sede civile.

Senza considerare che per il Geometra, sempre più gravato da responsabilità dettate dalle mutevoli normative in materia edilizia e di sicurezza sui cantieri, non è raro doversi difendere da "presunti reati penali". Anche in questo caso le spese legali per la difesa (con relativi accessori per consulenze tecniche) sono sempre pesanti, anche in caso di totale assoluzione.

Alcune polizze di Responsabilità Civile professionale prevedono anche una copertura per spese legali in sede civile (mai in sede penale), ma ciò è palesemente un conflitto di interesse perché nelle cause civili la compagnia assicurativa con cui è stata sottoscritta la polizza RC è il terzo chiamato in causa per il risarcimento del danno richiesto e quindi è incompatibile la difesa legale dell'assicurato da parte della stessa compagnia.

Da qui la necessità di stipulare una polizza di tutela legale con compagnia diversa da quella con cui è stata stipulata la polizza di RC professionale.

Anche in questo caso si allegano i prodotti assicurativi proposti da vari operatori con relativa scheda riepilogativa delle prestazioni e dei costi. Verranno successivamente aggiunte le ulteriori proposte pervenute.

SCHEDA ASSUNTIVA DEL RISCHIO RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DA COMPILARSI A CURA DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

GARANZIE	MASSIMALE IN POLIZZA O SOTTOLIMITE PREVISTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	COMPRESA	NON COMPRESA
DANNI A PERSONE					
DANNI A PERSONE 81.2008					
DANNI A COSE					
DANNI ALL'OPERA					
CONDUZIONE DELLO STUDIO E LESIONI DI DIPENDENTI					
LESIONI FISICHE SUBITE DA TIROCINANTI O COLLABORATORI NON ASSICURATI					
PERDITE PATRIMONIALI PER MANCATA RISPONDEZZA OPERA ALL'USO					
VIOLAZIONE DI NORME, VINCOLI, PRESCRIZIONI					
ERRORI CATASTALI, accatastamento, successioni etc.					
CONSULENZE IN GENERALE					
CONSULENZE SU PROGETTAZIONE E DIREZIONE COMPRESO CONTABILITA' LAVORI					
PERDITE PATRIMONIALI 81.2008					
PREVENZIONE INCENDIO					
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE					
INQUINAMENTO					
DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITA'					
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONS. UNICO DEL PROCEDIMENTO ART 5 554/99					
SICUREZZA DEI LAVORI DL 624 25.11.1996					
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO	FATTURATO ULTIMO ANNO O PREVENTIVATO	,00	PREMIO ANNUO	,00	DURATA POLIZZA NR. ANNI

NOTE \_\_\_\_\_

SUL RETRO QUESTIONARIO DOMANDE E RISPOSTE A CURA DELL'INTERMEDIARIO PER UNA CORRETTA E CONSAPEVOLE VALUTAZIONE DELL'OFFERTA PROPOSTA – modulo elaborato da Universal

DOMANDE/RISPOSTE A CURA DELL'INTERMEDIARIO – modulo elaborato da Universal

- A) E' COMPRESA LA COLPA GRAVE PER LE VIOLAZIONE DI NORME?  
\_\_\_\_\_
- B) LA MANCATA RISPONDENZA DELL'OPERA ALL'USO E' COPERTA DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE? \_\_\_\_\_
- C) LA MANCATA RISPONDENZA DELL'OPERA ALL'USO E' COPERTA ENTRO UN CERTO LIMITE TEMPORALE? FINO A QUANDO? \_\_\_\_\_
- D) AI FINI DEL SINISTRO ENTRO QUANTO L'ASSICURATO DEVE DENUNCIARE ALL'ASSICURATORE OGNI RICHIESTA DANNI DI UN TERZO? \_\_\_\_\_GG, E LA POLIZZA PREVEDE ANCHE L'OBBLIGO DELLA DENUNCIE DI CIRCOSTANZE O RECLAMI CHE POTREBBERO DIVENTARE RICHIESTE DANNI SUCCESSIVAMENTE? (DEEMING CLAUSE) \_\_\_\_\_
- E) LA POLIZZA PREVEDE LA COPERTURA DEL RISCHIO SOLIDALE DEL TECNICO? \_\_\_\_\_  
SE SI, ESISTE UN LIMITE VERSO CHI? \_\_\_\_\_
- F) SONO COPERTE LE NEGLIGENZE DEL TECNICO VERSO L'ASSICURATORE PER NON AVERLO PORTATO A CONOSCENZA DI CIRCOSTANZE O RECLAMI? \_\_\_\_\_ SE SI ESISTE UNA FRANCHIGIA O SCOPERTO? E IN CHE MISURA? \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- G) SONO COMPRESSE LE ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINI? \_\_\_\_\_
- H) E' COMPRESA L'ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE? \_\_\_\_\_
- I) SONO ESCLUSE DETERMINATE OPERE CONSIDERATE AD ALTO RISCHIO? \_\_\_\_\_  
SE SI QUALI? \_\_\_\_\_
- L) L'ASSICURATORE PREVEDE LA POSSIBILITA' DI EMETTERE POLIZZE O APPENDICI AI FINI COPERTURE PREVISTE DALLA LEGGE MERLONI \_\_\_\_\_
- L) RETROATTIVITA' IN ANNI PREVISTA IN POLIZZA OFFERTA? \_\_\_\_\_
- M) LA POLIZZA PREVEDE LA POSTUMA? \_\_\_\_\_  
E SE SI, E' FACOLTA' DELLA COMPAGNIA CONCEDERLA? \_\_\_\_\_  
ESISTE UNA PREVISIONE DI DURATA DELLA POSTUMA ? \_\_\_\_\_  
HA UN COSTO? E SE SI E' PREVEDIBILE DA OGGI IN CHE MISURA E SE SI A QUANTO AMMONTEREBBE? \_\_\_\_\_
- N) LA POLIZZA E' A TACITO RINNOVO O SENZA TACITO RINNOVO? \_\_\_\_\_  
NEL CASO DI TACITO RINNOVO SONO PREVISTE CONDIZIONI PER LE QUALI E' ESCLUSO TALE EVENTO?

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PROPOSTA \_\_\_\_\_

NOME E COGNOME INTERMEDIARIO \_\_\_\_\_

NR. ISCRIZIONE RUI \_\_\_\_\_ ISCRITTO DA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO \_\_\_\_\_